

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

SERVIZIO 2° - Personale Convenzionato S.S.R.

Prot./ Servizio 2/ n. 48971

Palermo, 15 OTT. 2014

OGGETTO: art. 25 Legge 23/12/94 n. 724 ed art. 5 comma 9 D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge n. 135/2012 – Medicina Generale

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali
LORO SEDI

Con nota prot. Servizio 2/n. 13321 dell'11/02/2014 questo Assessorato ha trasmesso alle SS.LL., la nota prot. n. 29/2014 del 14/01/2014 con la quale la SISAC ha inviato il parere (prot. n. 104123 del 16/12/2013) reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al quesito inerente l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. 23/12/1994 n. 724 ed all'art. 5 comma 9 del D.L. 6/7/2012 n. 95 in riferimento alla volontà del legislatore di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione.

La suddetta richiesta di parere aveva ad oggetto l'applicabilità delle disposizioni in esame al settore della specialistica ambulatoriale, atteso che il relativo Accordo Collettivo Nazionale vigente non prevede alcuna forma di incompatibilità tra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di medico dipendente in quiescenza e l'affidamento di incarico di specialistica ambulatoriale.

Nella succitata nota il Ministero, dopo aver affermato che "non sembrano sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente", ha altresì aggiunto che "tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzano nelle funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, tra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica".

Tale ultima precisazione ha sollevato dubbi interpretativi circa l'applicabilità della norma in questione a tutti i settori della medicina convenzionata, in particolare per quanto concerne il reinserimento, ai sensi dell'art. 1 comma 16 del D. L. n. 324/93, negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

Infatti, il vigente Accordo Collettivo dei Medici di Medicina Generale, dopo aver precisato, all'art. 39 comma 8 che "Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi convenzionati per